



Comune di Carbonia

Provincia del Sud Sardegna

Oggetto: Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione COVID-19. Riapertura attività ex articoli 23 e 24 dell'Ordinanza n. 20 emessa dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 2 maggio 2020.

IL SINDACO

CONSIDERATA l'emergenza sanitaria in atto correlata al cosiddetto "Coronavirus-COVID 19";

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Protezione Civile, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;
- DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 64 del 11 marzo 2020;

- Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;
- Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;
- Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;
- L'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATA integralmente l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

CONSIDERATO che l'art. 23 dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 prevede con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) uguale o inferiore a 0,5 – che il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;

b) Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;

c) dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;

d) Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;

e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

CONSIDERATO che l'art. 24 dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 prevede con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) uguale o inferiore a 0,5 – che il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

CONSIDERATO che in questo Comune il parametro attuale dell'indice di trasmissibilità R con t è "non classificato", ovvero i dati per calcolarlo sono tali da non consentire, statisticamente, la determinazione dell'indicatore R_t (R con t), che, pertanto è da ritenere nullo e, quindi, inferiore al limite fissato dall'ordinanza regionale n. 20/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e ritenuto, in linea con quanto disposto dalla sopra citata ordinanza n. 20/2020 del Presidente della Regione Sardegna, che sussistano i presupposti tali da consentire l'adozione del

provvedimento sindacale;

ATTESO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio stesso;

PRESO ATTO che:

- Il Comitato Tecnico Scientifico, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020 per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni in essere sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM 26.04.2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo;
- il suddetto Comitato tecnico scientifico ha espresso un parere che, comunque ispirandosi ad un criterio di massima cautela, è nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura attualmente in atto almeno fino al 17 maggio prossimo venturo, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;
- l'art. 10, comma 3, del DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale espressamente prevede che "le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione"

RITENUTO che, avuto riguardo allo specifico e peculiare contesto Regionale e, in particolare, di quello del Comune di Carbonia, in riferimento alla diffusione del Covid-19, sia compatibile con le esigenze di tutela della salute della cittadinanza, nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio comunale, di prevedere, in via progressiva e graduale, l'allentamento delle misure restrittive attualmente in essere, ferma restando la necessità di adeguare immediatamente le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini, per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid 19, in base alle mutate condizioni epidemiologiche, che dovessero intervenire a livello locale e, in ogni caso, alla variazione in aumento del parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t), oltre il valore di 0,5;

TENUTO CONTO delle misure restrittive in vigore a livello statale e regionale, che disciplinano gli spostamenti delle persone fuori dal comune di residenza, al fine di limitare numericamente la circolazione delle persone, contenendo così il rischio di diffusione del contagio da Covid-19. Tali misure prevedono infatti, che è consentito spostarsi da un Comune all'altro, all'interno della propria regione, solo per motivi di salute, lavoro e necessità, nonché per far visita ai congiunti e per altri casi specificamente elencati. Non risulta invece consentito, recarsi in altri comuni, per fare

acquisti o usufruire di servizi alla persona. Tali limitazioni consentono di ritenere che gli effetti della presente ordinanza siano circoscritti all'interno dei confini comunali e che, pertanto, il potere ordinatorio riconosciuto in capo al Sindaco possa essere esercitato.

RITENUTO, per quanto sopra, di dover consentire, con decorrenza 11 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020:

- La riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali a titolo esemplificativo, parrucchiere, acconciatore, barbiere, estetista e tatuatore;
- La riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie.

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

Di approvare e confermare quanto detto nella parte in premessa del presente atto;

Di riaprire con decorrenza dal giorno 11 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 le seguenti attività:

- 1) **SERVIZI ALLA PERSONA** (quali a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori)

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
- b) le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone ;
- c) dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, dovranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
- d) gli operatori e i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o la zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il taglio o la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso

labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;

e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria;

2) ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, GIOIELLERIE, PROFUMERIE

nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno due metri tra persone. Gli operatori e i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e preferibilmente di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio e infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

DISPONE

che la presente ordinanza produrrà i suoi effetti dal giorno 11 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 e solamente nel caso in cui l'indice, riferito al Comune di Carbonia, Rt, sia uguale o inferiore a 0.5.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza è revocata immediatamente:

- qualora l'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 del Presidente della Regione Sardegna venga modificata, revocata o annullata;
- nel caso l'indice di trasmissibilità Rt (R con t) rilevato risulti al di sopra del valore di 0,5, e che della revoca ne sia data informazione alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente;
-

AVVERTE

Che a seguito del D.L. 19 del 25.03.2020 ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 4, comma 1 da euro 400,00 a euro 3.000,00;

ORDINA

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Comando Polizia Municipale;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Carbonia;
- Al Sig. Questore – Cagliari;
- Al Sig. Prefetto – Cagliari;

e pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Carbonia.

Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente.

Carbonia 09.05.2020

IL SINDACO
Paola Massidda